DETERMINAZIONE DSAI/ 8 /2025/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 18 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/2010);
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), approvato con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/2006, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle

disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 213/2021/R/com (di seguito: deliberazione 213/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 31 luglio 2014, DMEG/PFI/11/2014 (di seguito: determinazione DMEG 11/2014).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l’obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata *“(…) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione”* (articolo 23, comma 1) e non devono “*creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo 'fornitura' dell’impresa verticalmente integrata*” (articolo 23, comma 3);
- il decreto legislativo 93/11 ha attribuito all’Autorità, tra gli altri, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b), nonché il potere di emanare disposizioni al riguardo (articolo 23, comma 3);
- con il TIUF, a partire dall’1° gennaio 2016, l’Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale aventi la “*finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere*” (articolo 3, comma 1 del TIUF);

- l'articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più delle attività indicate tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale (lettera e);
- l'impresa verticalmente integrata, ai sensi dell'articolo 1 del TIUF, "*è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale*";
- l'articolo 7 del TIUF prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l'amministrazione ad un Gestore Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale;
- segnatamente il TIUF attribuisce al GI i seguenti obblighi:
  - assicurare, tra l'altro, che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica o di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico (articolo 17, comma 2); il successivo comma 3, dell'articolo 17 individua un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa;
  - assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle proprie attività (articolo 18, comma 1) tramite: a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica; b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal GI e adeguatamente tracciato; c) adeguate procedure aziendali definite dal GI (articolo 18, comma 3);

- l'articolo 18, comma 2, del TIUF, prevede che il GI individui le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le informazioni previste ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e le informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determinazione DMEG 11/2014, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv (ovvero le informazioni relative all'anagrafica del punto di riconsegna di cui alla lett. g) dell'art. 18, comma 2 del TIUF);
- la deliberazione 296/2015/R/com ha previsto altresì, per le imprese di distribuzione del gas naturale, l'adozione volontaria, in un primo momento in via sperimentale, di modelli di *self-auditing* consistenti in protocolli di verifiche e controlli ulteriori rispetto a quanto previsto dal TIUF, affidati al Responsabile della conformità e finalizzati a comprovare il rispetto delle misure sulla separazione funzionale cioè ad attestare l'aderenza del risultato della gestione dell'impresa verticalmente integrata alle finalità perseguite dagli obblighi di *unbundling* funzionale; l'adozione di tali modelli ha comportato la possibilità per l'impresa di ottenere dall'Autorità esenzioni da uno o più degli specifici obblighi previsti dal TIUF che non siano riproduttivi o attuativi di disposizioni legislative;
- con deliberazione 213/2021/R/com l'Autorità ha deliberato la chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* in materia di separazione funzionale, ammettendo, in via definitiva, alle deroghe accordate in sede di sperimentazione, tra le altre, anche l'impresa AIM VICENZA S.p.A., a cui è subentrata AGSM AIM S.p.A. (di seguito anche società), a seguito di fusione per incorporazione con effetti dal 1° gennaio 2021;
- il Codice di rete tipo, individua al paragrafo 3.2 le "*prestazioni accessorie*" al "*servizio principale*" di distribuzione del gas naturale;
- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 105/2010); in particolare il SII è quella infrastruttura tramite la quale vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra operatori (e quindi anche tra distributori e venditori), relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e lo *switching*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AGSM AIM S.p.a. (di seguito AGSM AIM o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza,

tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- in attuazione di tale programma di controlli, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 2024 una verifica ispettiva presso la sede legale della società, durante la quale sono state, altresì, condotte delle verifiche sull'organizzazione e sugli assetti proprietari della società;
- nel corso della verifica ispettiva la società ha dichiarato quanto segue:
  - "*la società titolare della concessione per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Treviso (oggi, AGSM-AIM S.p.A.)* (…)*, è la Capogruppo rispetto alla quale il combinato dei vincoli di separazione societaria e brand unbundling esclude che possa gestire il servizio di distribuzione, tra l'altro per evitare che si produca il segnale del fatto che il DSO operativo nel territorio del Comune di Treviso fa parte dello stesso gruppo di uno dei venditori che operano in tale segmento di mercato*" (AGSM AIM Energia S.p.A. posseduta per il 96,27% da AGSM AIM S.p.A.). *"L'unica soluzione disponibile, sino alla celebrazione della gara d'ambito, per dar luogo all'assetto imposto dalla richiamata normativa"* è stato "*l'affidamento da parte della Capogruppo alla società di scopo – V-Reti – della gestione operativa del servizio in tutti i suoi aspetti e in modo da realizzare, tra l'altro, nel modo più ampio e incisivo la riconduzione ad un marchio che non comportasse l'effetto vietato dalla stessa normativa*" (dichiarazione riportata nel verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva e contratto di *service intercompany* di cui ai punti 1 e 12, 13, 14 e 15 della *check list*);
  - "(…) *nella gestione della comunicazione, e dei relativi canali/mezzi, strumentale alla gestione del servizio nel territorio del Comune di Treviso, il Gestore (V-RETI) dovrà assicurare la più capillare applicazione del disposto dell'articolo 17 del TIUF limitando l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi del Concessionario Formale (AGSM AIM) ai soli casi in cui sia richiesta ad substantiam*" (…) e inoltre "*ogni canale di comunicazione diretta e indiretta con utenti e clienti finali sia effettuato con il logo V-RETI (es. divise del personale tecnico, parco automezzi di servizio, interfacce utente-DSO etc.). Il sito V-RETI inoltre presenta, relativamente al servizio di distribuzione e misura del gas, informazioni distinte tra perimetro V-RETI e perimetro AGSM AIM con apposita indicazione (tali ultime informazioni non sono ricavabili dal sito di AGSM AIM).*" (Allegato DIC. 2 al verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva – nota del 31 gennaio 2023 "*Risposta alla richiesta di chiarimenti ARERA sulle informazioni riportate nelle raccolte TIUF e sulle Relazioni di self-auditing del 16/12/2022*").
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emersa l'inosservanza da parte della società delle disposizioni in materia di separazione funzionale, ed in particolare:

i. in violazione dell'articolo 17, commi 2 e 3, del TIUF, la società non rispetterebbe gli obblighi in materia di separazione delle politiche di comunicazione previste dalla citata normativa; in particolare, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, risulterebbe che alcune richieste di primo accesso alla rete di distribuzione nonché di accreditamento presso l'impresa di distribuzione anche al fine di effettuare di *switching* per il tramite il SII sono state indirizzate, negli anni 2022-2024, dalle società di vendita direttamente ad AGSM AIM S.p.A. e che tutte le interlocuzioni conseguenti sarebbero avvenute a cura di AGSM AIM S.p.A., con l'invito ad utilizzare quale indirizzo PEC quello della stessa società e/o il proprio portale *internet* denominato "Terranova"; inoltre il citato portale *internet* della società prevederebbe due aree distinte, una privata rivolta agli utenti della distribuzione registrati a seguito dell'accesso alla rete e una pubblica rivolta anche ai clienti finali, come risulta dalla presenza del numero di pronto intervento gas e dal tariffario di AGSM AIM delle "*prestazioni accessorie*" di cui al Codice di rete, richiedibili anche dal cliente finale direttamente o tramite la società di vendita; pertanto, da quanto sopra, emergerebbe, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, che le comunicazioni intercorrono tra AGSM AIM, anziché V-RETI, e le società di vendita e/o i clienti finali, con conseguente uso del logo di AGSM AIM S.p.A., il quale, essendo facilmente riconducibile a quello dell'impresa di vendita AGSM AIM Energia S.p.A., facente parte dello stesso gruppo di imprese verticalmente integrato, è idoneo ad ingenerare confusione per il pubblico ai sensi del citato articolo 17, comma 3, del TIUF (punto 11 e doc. 11b allegato alla *check list, screenshot* portale AGSM AIM – Terranova, *screenshot* pagina portale AGSM AIM "prestazioni accessorie", file denominato" tariffe AGSM AIM Treviso - Dicembre 2024.pdf" - Elenco prezzi delle prestazioni accessorie del distributore");
ii. in violazione dell'articolo 18, comma 1, del TIUF, non è stata assicurata la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 dell'articolo 18, del TIUF medesimo; in particolare, AGSM AIM S.p.A., in qualità di capogruppo, anche a seguito di quanto ipotizzato al precedente punto *sub i* potrebbe essere venuta a conoscenza di informazioni commercialmente sensibili, ad esempio in ragione delle citate richieste di "*prestazioni accessorie*" da parte dei venditori e/o dei clienti finali (punto 11 e doc. 11b allegato alla *check list, screenshot* portale AGSM AIM – Terranova, *screenshot* pagina portale AGSM AIM "prestazioni accessorie", file denominato" tariffe AGSM AIM Treviso -Dicembre 2024.pdf" -Elenco prezzi delle prestazioni accessorie del distributore").

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di AGSM AIM S.p.a.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AGSM AIM S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di separazione funzionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a AGSM AIM S.p.a (P.IVA 02770130231) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.agsmaim.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 18 aprile 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro

Michele Passaro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
18.04.2025 11:57:48
GMT+02:00